

24 marzo 2021

Categorie: **Agevolazioni > Imprese – Finanziaria > Covid - 19**

## Esonero contributivo per le filiere agricole anche per gennaio 2021

*Autore: Francesco Giuseppe Carucci*

Altri 301 milioni di euro per estendere l'esonero contributivo destinato agli operatori delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura anche al mese di gennaio 2021.

Lo stanziamento arriva in extremis dal D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 con l'articolo 19 che interviene sull'articolo 16-bis del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 (precedentemente articolo 21 del D.L. n. 149 del 9 novembre 2020).

Con gli articoli 16 e 16-bis del D.L. n. 137/2020, il legislatore dei ristori aveva previsto l'esonero contributivo destinato alle predette filiere per i mesi di novembre e dicembre dell'anno scorso.

La novella normativa modifica la precedente disposizione specificando altresì che l'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e in particolare ai sensi della sezione 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea, recante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

**Misura dell'esonero e beneficiari** – Come per i precedenti periodi di novembre e dicembre 2020, anche per gennaio 2021 potranno beneficiare dell'esonero contributivo i datori di lavoro appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

In particolare l'allegato 3 del D.L. n. 137/2020 ha operato una elencazione specifica dei codici Ateco delle attività che, qualora esercitate, danno diritto al beneficio contributivo.

Si rammenta che la misura prevede l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per la sola quota a carico della parte datoriale con l'obbligo di versare i premi INAIL e le quote contributive a carico dei lavoratori. Resta ferma, in ogni caso, l'aliquota di computo delle pensioni.

Adifferenza di quanto avvenuto con l'esonero disposto dall'articolo 222 del D.L. n. 34/2020 per il primo semestre dello scorso anno, della misura contributiva introdotta dai "Ristori" e portata avanti dai "Sostegni" potranno fruire anche i lavoratori autonomi agricoli quali imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti iscritti nella relativa gestione previdenziale. Atali lavoratori autonomi agricoli, il beneficio è riconosciuto nella misura di un dodicesimo della contribuzione dovuta per il 2021 senza computare il premio INAIL dovuto esclusivamente dai coltivatori diretti.

Naturalmente resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

**Modalità di fruizione del beneficio** – Come per le analoghe misure contributive concesse a causa del dilagare della pandemia, resta inteso che la corretta fruizione del beneficio è ancorata alla presentazione dell'apposita

istanza telematica all'INPS.

Si coglie l'occasione, al riguardo, per ricordare che ad oggi non risulta attivata alcuna procedura per la presentazione delle istanze né con riferimento al beneficio introdotto dal decreto "Rilancio", né con riferimento alla misura del decreto "Ristori". Si sono susseguiti però una serie di messaggi INPS con i quali l'Istituto ha comunicato la sospensione dell'obbligo di pagamento da parte dei soggetti potenzialmente beneficiari. Ci si riferisce principalmente ai messaggi nn. 3341, 4353, 4272 del 2020 e ai messaggi nn. 103 e 587 del 2021.

Il messaggio n. 4353 ha precisato che l'assenza del versamento della contribuzione riferita ai periodi di esonero non rileva ai fini della regolarità contributiva dei potenziali beneficiari. Ciò, naturalmente, nelle more della presentazione dell'istanza telematica e del relativo eventuale accoglimento.

Inoltre, nell'ipotesi di presentazione di domanda di rateazione di debiti in fase amministrativa prima che sia possibile richiedere il beneficio contributivo non dovrà esporsi il debito corrispondente al periodo agevolato che comunque risulta dalla situazione debitoria presente nell'apposita area del cassetto previdenziale.

Nel caso in cui non si sia provveduto al versamento della contribuzione che dovesse risultare dovuta a seguito di rigetto dell'istanza, sarà necessario maggiorare gli importi di sanzioni civili ed interessi calcolati dalla scadenza originaria. Qualora il beneficio venga concesso parzialmente a causa del superamento della spesa complessiva, le aziende interessate dovranno provvedere a versare in unica soluzione la differenza dovuta, senza sanzioni e interessi, entro trenta giorni dal ricevimento degli esiti dell'istanza.

Ritornando all'esonero disposto dal decreto "Sostegni" per il mese di gennaio 2021, è da tener presente che beneficiarie della misura possono essere sia le aziende con dipendenti che le aziende assuntrici di manodopera agricola.

Le prime, avendo già versato i contributi entro la data del 16 febbraio scorso, dovranno recuperare l'eccedenza mediante il meccanismo della compensazione contributiva. Le seconde, invece, beneficeranno della misura nei versamenti relativi al primo trimestre 2020 da effettuarsi a settembre 2021.

Ai lavoratori autonomi agricoli il beneficio dovrà essere riconosciuto nel versamento della prima rata di contribuzione che scade il 16 luglio 2021.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

## Dello stesso argomento

CORSI ONLINE

APPROFONDISCI

19 febbraio 2021 **PACCHETTO: IVA 2021: AGRICOLTURA - RAPPORTI CON L'ESTERO -  
NOVITÀ DICHIARAZIONE**

CORSI ONLINE

APPROFONDISCI

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)